

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica del disposto del l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, riguardante l'esclusione dall'imposta di consumo del gas metano impiegato per la trasformazione fisica e biologica di beni a scopo di produzione e disposizioni relative alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano nei comuni del Mezzogiorno » (1448) (D'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati (1))

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 972
LONGO (DC), relatore alla Commissione . . . 972
MARANGONI (PCI) 972

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE Pag. 970, 971
ERMINERO, sottosegretario di Stato per le
finanze 970
LI VIGNI (PCI) 971
PINNA (PCI) 970
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato
per le finanze 970, 971

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, riguardante l'esclusione dall'imposta di consumo del gas metano impiegato per la trasformazione fisica e biologica di beni a scopo di produzione ».

La seduta ha inizio alle ore 10.

B E O R C H I A , f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Li Vigni e Pinna. Ne do lettura:

LI VIGNI, PINNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se corrisponde al vero l'affermazione secondo la quale non vi è indicazione del numero di codice fiscale sui documenti doganali in entrata ed uscita. Se anche ciò non fosse espressamente previsto, pare agli interroganti che si debba tenere presente che il documento doganale è equivalente al documento di pagamento IVA sul quale il numero di codice fiscale è obbligatorio.

Gli interroganti ritengono che, se le cose stessero come sopra indicato, nulle sarebbero le conseguenti possibilità di controllo da parte degli uffici IVA nei successivi passaggi e chiedono, pertanto, al Ministro la sua valutazione in merito e le misure che ritiene necessario assumere.

(3 - 00977)

ERMINERO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, nella lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante disposizioni modificative ed integrative alla precedente normativa sull'anagrafe tributaria ed in ordine al codice fiscale dei contribuenti, i documenti doganali non figurano fra gli atti per i quali è prevista l'obbligatorietà della indicazione del numero di codice fiscale.

Tale obbligo, pertanto, è da ritenersi escluso rispetto ai cennati atti, ma l'Amministrazione, anche in considerazione dello sviluppo assunto dal processo di autonomazione dei servizi e delle procedure amministrative doganali, ha già posto allo studio, per una soluzione in tempi stretti, alcune proposte di modifica della normativa che regola la materia, fra le quali è certamente quella che introduce l'obbligatorietà dell'indicazione del numero di codice fiscale per i documenti doganali.

È assai probabile che a questo obiettivo potrà pervenirsi già in sede di normazione delegata per la modifica del testo unico delle leggi doganali che sarà sottoposta quanto prima al parere della Commissione parlamentare per le tariffe e la legislazione doganale.

P I N N A . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario e mi auguro che quanto egli ha detto venga posto in atto insieme con l'attuazione delle tariffe doganali e col recepimento sia delle direttive, sia delle questioni che si riferiscono in modo particolare all'intero argomento che avevamo sollevato, preoccupati di una eventuale errata applicazione.

Mi dichiaro, quindi, parzialmente soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Li Vigni. Ne do lettura:

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Si premette che l'Ispettorato compartimentale delle tasse di Torino, con circolare n. 30 del 19 luglio 1976, ha disposto, a parere dell'interrogante con assoluta logicità, che — date le particolari caratteristiche dell'IVA, che pone a carico del contribuente una molteplicità di obblighi formali, oltre che sostanziali, con possibilità di frequenti reiterazioni della stessa violazione — non si procedesse ad un'applicazione indiscriminata del principio del cumulo delle sanzioni secondo il quale ad ogni singola violazione si applica la relativa sanzione. Analogo atteggiamento ha assunto, con circolare n. 8 del 31 marzo 1978, l'Ispettorato compartimentale di Milano.

L'interrogante chiede di sapere, dato che in altre circoscrizioni si opera diversamente, se il Ministero non ritenga opportuno ed urgente emanare una sua circolare di valore generale che ristabilisca il principio della unicità di trattamento del contribuente, naturalmente nel senso logico adottato dai compartimenti di Milano e di Torino.

(3 - 00935)

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor

6ª COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1979)

Presidente, in merito alla tematica proposta nel documento all'esame si osserva che l'Amministrazione non ha mai avuto dubbi circa l'applicabilità, in materia d'IVA, dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. E ciò per il fatto che la norma di rinvio contenuta nell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rende legittimo il ricorso alla predetta disposizione che regola l'istituto dell'illecito continuato, non disciplinato nel titolo terzo del decreto delegato istitutivo dell'IVA.

In tal senso, del resto, questa Amministrazione si è già più volte pronunciata con diverse risoluzioni riportate sul notiziario IVA, pubblicazione di servizio a mezzo della quale gli uffici percepiscono gli orientamenti dell'Amministrazione centrale. Tale positivo orientamento è stato inoltre ribadito con circolare n. 29 del 23 maggio 1978, contenente istruzioni in materia di controlli e di accertamenti.

Risulta, d'altronde, che i dipendenti uffici IVA, nel concorso dei presupposti richiesti, applicano ordinariamente le attenuazioni previste dal suindicato articolo 8, per cui non appare necessaria alcun'altra iniziativa intesa ad affermare tale indirizzo.

LI VIGNI. Prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Governo e spero di poter avere quanto prima il testo di quella circolare, perchè purtroppo ci sono ancora casi nei quali, partendo dal verbale della Guardia di finanza che ne fa uno per ogni atto, non si procede dappertutto in modo omogeneo in questo senso.

Raccomando quindi al Governo, nel dichiararmi soddisfatto della risposta fornita, di trovare il modo di far conoscere bene agli uffici e ai funzionari gli orientamenti dell'amministrazione centrale.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Li Vigni e Boldrini Arrigo. Ne do lettura:

LI VIGNI, BOLDRINI Arrigo. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se corri-

sponde al vero la notizia che l'ex comandante della Guardia di finanza — Giudice — stia assumendo un alto incarico di responsabilità in una società del gruppo Monti.

Gli interroganti sperano di ricevere una smentita perchè, se la notizia si rivelasse esatta, ci troveremmo di fronte all'inaudita situazione di due ex comandanti generali della Guardia di finanza, Fornara prima e Giudice oggi, i quali, appena arrivati alla pensione, vanno a prestare servizi fortemente remunerativi in una società che, per la sua attività prevalentemente petrolifera, è particolarmente soggetta al controllo della Guardia di finanza.

(3 - 01205)

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* La notizia cui si riferisce l'interrogazione è da ritenere destituita di ogni fondamento. D'altra parte la notizia stessa è stata nettamente smentita dall'ufficio stampa del gruppo Monti, che l'ha definita « frutto di fantasia », come riportato dal comunicato ANSA del 16 gennaio ultimo scorso e da alcuni organi di stampa del giorno successivo.

LI VIGNI. Mi dovrei ritenere soddisfatto della risposta del Sottosegretario; debbo però dire che personalmente mantengo alcuni dubbi. Evidentemente qualcosa si è fermato e quindi si è potuta smentire una certa operazione. Sono molto curioso di sapere chi prenderà il posto dell'ex comandante Fornara.

Comunque, prendendo atto della risposta, desidero raccomandare al Governo un continuo, incisivo controllo in considerazione degli episodi non certo edificanti che negli ultimi anni hanno interessato la Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,15 alle ore 10,25)

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, riguardante l'esclusione dall'imposta di consumo del gas metano impiegato per la trasformazione fisica e biologica di beni a scopo di produzione e disposizioni relative alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano nei comuni del Mezzogiorno » (1448), d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Discussione e approvazione con modificazioni*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, riguardante l'esclusione dall'imposta di consumo del gas metano impiegato per la trasformazione fisica e biologica di beni a scopo di produzione e disposizioni relative alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano nei comuni del Mezzogiorno », d'iniziativa dei deputati Castellucci, Bambi, Tesini Aristide, Zambon, Cavigliasso Paola, Cappelli, Stella, Garzia, Carlotto, Pellizzari, Orsini Gianfranco e Campagnoli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Longo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LONGO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho ben poco da aggiungere a quanto già da me esposto, in sede referente, nella seduta del 19 gennaio scorso. Ricordo soltanto che la 5^a Commissione ha espresso parere negativo sull'articolo 2 del disegno di legge in discussione, con il quale si concede il cinquanta per cento di sconto dell'imposta di consumo per i comuni meridionali, più precisamente per quelli compresi nella sfera territoriale di applicazione del testo unico delle leggi su-

gli interventi nel Mezzogiorno. La sede deliberante per il disegno di legge n. 1448 è stata concessa, infatti, a condizione che l'articolo 2 del disegno di legge stesso venisse soppresso, in adeguamento al parere contrario della Commissione bilancio.

Non mi resta, pertanto, che raccomandare l'approvazione del disegno di legge, con la soppressione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONI. Signor Presidente, noi comunisti siamo d'accordo con la richiesta della 5^a Commissione, soppressiva dell'articolo 2 del disegno di legge. Non ci sembra davvero opportuno, infatti, creare una discriminante tra gli italiani del Nord e quelli del Sud.

Siamo favorevoli, pertanto, alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La norma contenuta nel primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, che assoggetta ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, deve intendersi nel senso che sono esclusi dalla tassazione anche tutti gli impieghi diretti alla trasformazione fisica o biologica di beni a scopo di produzione indipendentemente dal carattere dell'impresa.

E approvato.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 l'imposta di consumo prevista dal primo comma

dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è ridotta del 50 per cento per i comuni compresi nella sfera territoriale di applicazione del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Ricordo che il relatore ha proposto di sopprimere l'intero articolo. Non essendo stati presentati, sull'articolo 2, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

Non è approvato.

In seguito alla soppressione dell'articolo 2, l'articolo 1 diviene articolo unico.

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

In conseguenza della modifica introdotta, dal titolo del disegno di legge devono essere soppresse le ultime parole: « e disposizioni relative alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano nei comuni del Mezzogiorno ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI